



BANDO DI CONCORSO
SOGGIORNI PRIMAVERILI 2025
PRESSO LE CASE DEL MAESTRO

Dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025

Gestione assistenza magistrale

INDICE

Premessa

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 4 Attestazione ISEE
- Art. 5 Domanda di partecipazione al concorso e scelta del soggiorno
- Art. 6 Graduatoria - Criteri
- Art. 7 Graduatoria – Pubblicazione
- Art. 8 Assegnazione del soggiorno
- Art. 9 Contributo a carico dei beneficiari e dei partecipanti – Fasce ISEE
- Art. 10 Arrivo, soggiorno e partenza
- Art. 11 Rinunce. Diritto al rimborso
- Art. 12 Accertamenti e sanzioni
- Art. 13 Riesame
- Art. 14 Ricorsi
- Art. 15 Responsabile del procedimento
- Art. 16 Note informative

Premessa

Presso l'INPS è confluita, a seguito della soppressione dell'INPDAP, anche la Gestione Assistenza Magistrale che, ai sensi dello Statuto approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto coi Ministri del Tesoro e del Lavoro il 15.09.1997, ha, tra i propri fini istituzionali, l'erogazione di prestazioni assistenziali in campo sanitario, scolastico, culturale e climatico, in favore dei propri iscritti: insegnanti e dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali e loro familiari.

In particolare, lo Statuto prevede, tra le prestazioni assistenziali in campo climatico, l'erogazione di soggiorni in favore degli iscritti in servizio e in quiescenza e dei loro familiari presso le Case del Maestro di proprietà e presso altre strutture ricettive.

Le prestazioni di cui sopra sono finanziate dal fondo Gestione assistenza magistrale attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 1957, n. 93, pari allo 0,80 % della retribuzione lorda.

Possono beneficiare dei soggiorni climatici presso le Case di soggiorno di proprietà, denominate Casa del Maestro, gli iscritti, in servizio e in quiescenza, della Gestione assistenza magistrale, e loro parenti entro il secondo grado, come indicato nel bando di concorso. Possono, altresì, beneficiare dei soggiorni, i vedovi e gli orfani di iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme all'altro genitore o al tutore.

Articolo 1 - Soggetti del concorso

1. I soggetti del concorso sono il titolare, il beneficiario, il richiedente e altri partecipanti.
2. Il **titolare del diritto** è:
 - 1.2 il dipendente o il pensionato che ha diritto alla prestazione in quanto iscritto alla Gestione assistenza magistrale;
 - 2.2 il dipendente o il pensionato, ancorché deceduto, per l'ammissione al beneficio dei soggetti di cui al comma 3 punti **2.3** e **3.3**.
3. Il **beneficiario** del diritto, ovvero il soggetto che ha diritto a fruire della prestazione e a partecipare al soggiorno, è individuato nel:
 - 1.3 dipendente o pensionato e, in tal caso, le figure di Titolare e Beneficiario coincidono;
 - 2.3 vedovo/a, unito civilmente o convivente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 del Titolare, che non abbia contratto nuovo matrimonio/nuova unione civile/nuova convivenza alla data di scadenza del bando;
 - 3.3 orfano/i del Titolare del diritto, minorenni/i alla data di scadenza del bando.

Il Beneficiario del diritto di cui al punto **2.3** del presente comma può fruire del soggiorno esclusivamente da solo, salvo il caso di beneficiario disabile grave ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3, comma 3 o invalidi civili al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità. In tal caso, il predetto Beneficiario può essere accompagnato esclusivamente da un proprio parente o affine entro il terzo grado, maggiorenne, presente all'interno dell'attestazione ISEE del Beneficiario stesso. I Beneficiari del diritto di cui al punto **3.3** del presente articolo possono partecipare esclusivamente con il genitore superstite o con il tutore.
4. Eventuali **Altri Partecipanti**, ovvero coloro che fruiscono del soggiorno insieme al Beneficiario e si individuano nel/nei:
 - 1.4 coniuge del Titolare del diritto, l'unito civilmente o il convivente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 che compaiano nello stato di famiglia e nell'attestazione ISEE del Titolare medesimo;
 - 2.4 parenti entro il secondo grado del Titolare del diritto che compaiano nello stato di famiglia e nell'attestazione ISEE del Titolare medesimo ad eccezione

- dei figli del Titolare del diritto, i quali possono partecipare al soggiorno anche se non compaiano nello stato di famiglia del Titolare medesimo, bensì dell'altro genitore, purché presenti nell'attestazione ISEE del Titolare del diritto;
- 3.4 il genitore superstite o il tutore dell'orfano minorenni beneficiario della prestazione, purché in presenza dell'orfano minorenni beneficiario della prestazione;
- 4.4 gli "assistenti accompagnatori" del Beneficiario del diritto o del Partecipante che si trovino in condizione di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3, comma 3 o di invalidità civile al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità. Possono ricoprire il ruolo di "assistenti accompagnatori", il coniuge, l'unito civilmente o il convivente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 ed i parenti o affini entro il terzo grado, purché **maggiorenni** e purché compaiano nell'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il Beneficiario del diritto.
5. Il **richiedente**, ovvero chi presenta la domanda di partecipazione al concorso è individuato nel/nei:
- 1.5 dipendente o pensionato, Titolare del diritto;
- 2.5 vedovo/a del Titolare che non abbia contratto nuovo matrimonio /nuova unione civile/nuova convivenza alla data di scadenza del bando;
- 3.5 unito civilmente o convivente ai sensi della L. 76 del 20/05/2016, nel caso di decesso del Titolare del diritto, che non abbia contratto nuova unione civile o nuova convivenza alla data di scadenza del bando;
- 4.5 genitore superstite o tutore dell'orfano minorenni (in tal caso il genitore superstite assume la denominazione di "Genitore Richiedente").

Articolo 2 - Oggetto del concorso

1. L'INPS indice, per il periodo dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025, un concorso, per il conferimento di posti presso le Case del Maestro riservato ai soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4.

Le Case del Maestro presso le quali si svolgeranno i soggiorni sono le seguenti:

- **Casa del Maestro di Fiuggi (Frosinone):** 146 posti letto;
 - **Casa del Maestro di Roma – Piazza dei Giuochi Delfici (Roma):** 94 posti letto;
 - **Casa del Maestro di Lorica di Pedace (Cosenza):** 98 posti letto;
 - **Casa del Maestro di Silvi Marina (Teramo):** 132 posti letto;
 - **Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago (Trento):** 73 posti letto.
2. La durata del soggiorno è di sei giorni (cinque notti), ricompresi nel periodo indicato al comma 1, con pensione completa e servizi accessori. Le consumazioni al bar saranno a completo carico degli ospiti.
- Le caratteristiche del soggiorno sono descritte nelle “Schede di Soggiorno” che saranno successivamente pubblicate all’interno del Catalogo delle opportunità, sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata al presente bando.
3. L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di annullare o modificare l’organizzazione dei soggiorni previsti, per motivi tecnici, per cause di forza maggiore o eventi che comportino rischi per la sicurezza dei partecipanti ed in caso di numero ridotto di adesioni al turno di partenza.

Articolo 3 – Credenziali di accesso dell’utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d’Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione “Assistenza” del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 4 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU mini o “modulare”, ai sensi della disciplina vigente) per la determinazione dell’ISEE ordinario 2025, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria e il contributo a carico dell'utente.
3. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione di ISEE 2025, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario presentare alcuna documentazione per richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria, ed il contributo della quota di partecipazione pro-capite, sarà pari all'importo previsto dall'ultima fascia della specifica tabella inserita all'art. 10 del presente bando di concorso. In tal caso, non verrà presa in considerazione l'eventuale condizione di disabilità né del beneficiario, né di altri soggetti presenti nel nucleo familiare e il soggetto beneficiario sarà l'unico soggetto ad essere ammesso a prendere parte al soggiorno.
5. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza da inoltrare alla sede competente del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (**entro il 24 febbraio 2025**). Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.
6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di errata compilazione, di mancata o ritardata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
7. L'acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata all'interno del nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE".

Articolo 5 - Domanda di partecipazione al concorso e scelta del soggiorno

1. La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere presentata dal richiedente la prestazione esclusivamente online, pena l'improcedibilità della stessa, con le seguenti modalità: digitare le parole "Portale prestazioni welfare" nel motore di ricerca del sito www.inps.it, cliccare su "Accedi all'area tematica"; in alternativa è possibile autenticarsi accedendo alla propria area riservata e procedere con le stesse modalità di ricerca sopra descritte. All'interno del Portale, cliccare su "Vai a gestione domanda"; sulla scheda "Presentazione domanda", cliccare "Utilizza il servizio" e, infine, selezionare la prestazione "Case del maestro ex Enam primavera". Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS. L'Istituto non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti dal mancato presidio della sezione dedicata al bando presente in area riservata e delle decadenze conseguenti la mancata conoscenza delle informazioni ivi pervenute.
2. In sede di domanda è necessario, altresì, indicare eventuali altri partecipanti al soggiorno oltre al richiedente, tra quelli indicati all'art. 1, comma 4, indicando, laddove presenti, i soggetti disabili gravi ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3, comma 3, o i soggetti invalidi civili al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità, e l'eventuale necessità del supporto assistenziale di un assistente accompagnatore. Tale supporto potrà essere effettuato da parte di un partecipante maggiorenne al soggiorno, come individuato all'art.1, comma 4, lettera d), **il cui nominativo deve essere selezionato fra gli altri eventuali partecipanti al soggiorno** e deve essere presente nell'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il Beneficiario del diritto. Il costo del supporto assistenziale è a carico della Gestione assistenza magistrale.
3. Ciascun Richiedente, inoltre, deve selezionare a sistema le strutture presso le quali effettuare il soggiorno, indicando l'ordine di priorità di tali scelte, fino ad un massimo di cinque differenti pacchetti-soggiorno. Le scelte inserite potranno essere modificate nella sezione "Le mie domande", selezionando il tasto "Modifica dati", all'interno della sezione "Scelta preferenze soggiorno", accedendo alla propria Area riservata entro l'11 marzo 2025 e saranno utilizzate nella fase di assegnazione con le modalità indicate nell'art. 8.

4. Dopo l'invio la domanda è visualizzabile nella sezione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti, che la stessa non sia rimasta nello stato di "bozza" ma che sia effettivamente avvenuta la trasmissione della domanda medesima con il rilascio del numero di protocollo. Per accedere al dettaglio della domanda e verificarne i dati, l'utente dovrà attendere che la stessa venga istruita.
5. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
6. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre **7** giorni dalla scadenza del bando (entro il **24 febbraio 2025**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare esclusivamente riesame telematico utilizzando la funzione "**Modifica dati per riesame**", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, disabilità ed ISEE.
7. Qualora più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti alla Gestione assistenza magistrale, abbiano diritto a presentare la domanda di partecipazione al concorso, l'Istituto verificherà che il nominativo di ciascun Beneficiario o Partecipante sia presente in una sola delle domande presentate. Qualora lo stesso nominativo compaia come Beneficiario o Partecipante in più domande, sarà presa in considerazione l'ultima domanda valida presentata entro i termini di scadenza del bando.
8. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative a SPID, CIE, CNS o alla regolare iscrizione in banca dati, il Richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164, gratuito da telefono fisso e 06164164 a pagamento da rete mobile al costo della tariffa del proprio operatore.

9. Sarà, inoltre, resa disponibile on line la guida alla compilazione della domanda per i Soggiorni primaverili presso le Case del Maestro, ai fini del corretto utilizzo della procedura di invio telematico.
10. La domanda deve essere trasmessa dal Richiedente la prestazione a decorrere **dalle ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2025 e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 febbraio 2025.**

Articolo 6 - Graduatoria - Criteri

1. La graduatoria è redatta attraverso una procedura informatizzata nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) priorità assoluta in favore del beneficiario disabile grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o invalido civile al 100 % con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, cecità assoluta, sordità) o in favore del beneficiario nel cui nucleo familiare sia presente un disabile grave, come sopra individuato, che non abbia usufruito del soggiorno presso le "Case del Maestro" con riferimento alle seguenti edizioni: soggiorni invernali 2023 e 2024, primaverili 2023 e 2024, estivi 2023 e 2024;
 - b) fermo restando il criterio di priorità di cui alla lettera a), precedenza per coloro che non hanno già fruito del soggiorno presso le "Case del maestro" con riferimento alle seguenti edizioni: soggiorni invernali 2023 e 2024, primaverili 2023 e 2024, estivi 2023 e 2024;
 - c) fermi restando i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), precedenza per il beneficiario disabile grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o invalido civile al 100 % con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, cecità assoluta, sordità) o in favore del beneficiario nel cui nucleo familiare sia presente un disabile grave, come sopra individuato, che abbia già fruito del soggiorno presso le "Case del Maestro" con riferimento alle seguenti edizioni: soggiorni invernali 2023 e 2024, primaverili 2023 e 2024, estivi 2023 e 2024;
 - d) fatti salvi i criteri di cui alle lettere a), b) e c), sarà collocato il beneficiario che abbia già usufruito del soggiorno presso le "Case del Maestro" con

riferimento alle seguenti edizioni: soggiorni invernali 2023 e 2024, primaverili 2023 e 2024, estivi 2023 e 2024;

- e) fermi restando i criteri di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la graduatoria è redatta su valori crescenti dell'Indicatore ISEE relativo al nucleo familiare in cui compare il soggetto Beneficiario (a prescindere dalla tipologia e numero degli eventuali altri partecipanti);
 - f) i beneficiari che non abbiamo una Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità, come previsto dall'art. 4, comma 4 "Attestazione ISEE", saranno tutti posizionati in coda alla graduatoria, in ordine decrescente di età anagrafica.
2. L'Istituto potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di priorità di cui al comma 1.

Articolo 7 - Graduatoria - Pubblicazione

- 1. La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso.
- 2. Gli esiti del concorso, inoltre, saranno visualizzabili nella sezione "graduatoria" dell'Area riservata.

Articolo 8 - Assegnazione del soggiorno

- 1. Ai Beneficiari e agli eventuali altri Partecipanti viene assegnato il primo soggiorno disponibile, secondo l'ordine di preferenza dei soggiorni-pacchetto indicati in fase di presentazione domanda e in base al posizionamento in graduatoria. Nel caso in cui il primo soggiorno sia indisponibile per esaurimento del numero di posti letto, si procede all'assegnazione nella successiva struttura, secondo l'ordine di preferenza espresso, e così di seguito sino all'inserimento nel primo posto utile. L'assegnazione non ha luogo nell'ipotesi in cui non sia disponibile, nell'ambito delle strutture scelte, il numero di posti richiesti. A conclusione del descritto iter, l'assegnazione definitiva del soggiorno viene pubblicata all'interno del dettaglio della domanda nella Sezione "**Comunicazione esito graduatoria**", unitamente all'indicazione delle modalità e dei termini di versamento del contributo a carico del beneficiario, come individuato nella tabella di cui al successivo art. 9.

2. L'assegnazione è definitiva e non è modificabile per alcun motivo. Non sarà pertanto presa in considerazione alcuna richiesta di cambio del soggiorno assegnato.
3. Coloro che non risultino ammessi al beneficio, per indisponibilità di posti nell'ambito delle strutture prescelte, saranno collocati in lista d'attesa. L'Istituto si riserva di effettuare, almeno 10 giorni prima dell'inizio del turno un "ripescaggio" in caso di rinunce, seguendo le modalità di assegnazione indicate al comma 1 del presente articolo.

Articolo 9 - Contributo a carico dei beneficiari e dei partecipanti – Fasce ISEE

1. È previsto, a carico del Beneficiario e dei Partecipanti al soggiorno, quest'ultimi se maggiorenni alla data di presentazione della domanda, un contributo alle spese rapportato all'ISEE del nucleo familiare, individuato secondo la seguente Tabella:

ISEE	QUOTA PRO-CAPITE (Partecipanti maggiorenni per 6 giorni/5 notti)
Inferiore a € 8.000,00	€ 27,00
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	€ 33,00
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	€ 41,00
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	€ 47,00
Da € 20.000,01 a € 24.000,00	€ 53,00
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	€ 61,00
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	€ 67,00
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	€ 75,00
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	€ 81,00
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	€ 90,00
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	€ 101,00
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	€ 113,00

Da € 92.000,01 a € 300.000,00	€ 124,00
Superiore a € 300.000,00 o DSU non presente a sistema	€ 135,00

2. Il pagamento del suddetto contributo avverrà con le modalità che saranno comunicate ai vincitori e rese pubbliche sul sito nella sezione dedicata al Bando di concorso.
3. Il pagamento determina l'accettazione del beneficio.
4. Nel caso di mancato pagamento del suddetto contributo, entro i termini che saranno comunicati dall'Istituto dopo la pubblicazione della graduatoria, si procederà con l'annullamento della prenotazione. Il posto divenuto disponibile verrà assegnato, a seguito di eventuale ripescaggio, ad altro Beneficiario, secondo l'ordine di graduatoria. Il Beneficiario ripescato dovrà procedere con il pagamento entro il termine che sarà indicato dall'Istituto per non perdere, a sua volta, il diritto al soggiorno.
5. Le tasse di soggiorno, ove previste e determinate secondo le normative comunali, saranno a completo carico del Beneficiario e di tutti i soggetti partecipanti al soggiorno e dovranno essere versate direttamente ai gestori del Global Service presso la Case del Maestro all'inizio del soggiorno.

Articolo 10 - Arrivo, soggiorno e partenza

1. Il soggiorno è in formula "pensione completa" (pernottamento, prima colazione, pranzo e cena). Il viaggio di andata e ritorno (dal domicilio alla struttura ospitante e viceversa) è a carico e a cura del Beneficiario e dei Partecipanti al soggiorno.
2. Il turno inizia alle ore 13:00, con il pranzo del giorno di arrivo, e termina alle ore 10:30, con la prima colazione del giorno di partenza. Al di fuori dei suddetti orari (ore 13:00 per il pranzo del giorno di arrivo e ore 10:30 per la prima colazione del giorno di partenza) non sono previsti servizi di ristorazione alternativi o sostitutivi.
3. L'ospitalità presso le strutture verrà garantita nel rispetto delle disposizioni normative Covid-19 attualmente vigenti, riferite al settore turistico.
4. Ciascun ospite sarà tenuto a prendere visione del Regolamento recante le regole di condotta da seguire all'interno della struttura, impegnandosi, mediante sottoscrizione dello stesso, al rispetto delle disposizioni ivi contenute.

5. L'attività di animazione serale potrà subire limitazioni laddove le caratteristiche della struttura non consentano di garantire, in tali occasioni, il distanziamento tra gli ospiti, al fine di rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L'accesso alla mensa per la somministrazione dei pasti giornalieri, compresa la colazione, verrà contingentato e consentito per turni.
7. L'accesso alla struttura sarà consentito a ciascun ospite solo previa presentazione alla Direzione della Casa del Maestro della documentazione richiesta in materia di prevenzione e contenimento da contagio SARS 19 dalla normativa vigente al momento del soggiorno.
8. L'Istituto si riserva, in caso di violazioni di legge o di regolamenti della struttura ospitante o, comunque, di comportamenti non consoni alle normali regole di convivenza civile, di interrompere il soggiorno, comunicando al Richiedente le motivazioni e le modalità di rientro, con costi integralmente a carico del Richiedente stesso.
9. Per motivi d'igiene, non si accettano animali, di qualsiasi taglia, presso le Case del Maestro.

Articolo 11 – Rinunce. Diritto al rimborso

1. Entro la data indicata dall'Istituto quale termine ultimo per provvedere al pagamento, è possibile rinunciare al beneficio senza effettuare alcun versamento della quota a carico, formalizzando tale volontà mediante le apposite funzioni disponibili accedendo alla sezione Gestione benefici della propria Area riservata.
2. Nel caso in cui il Beneficiario intenda rinunciare al soggiorno quando già abbia effettuato il pagamento, lo stesso avrà diritto al rimborso integrale purché la rinuncia pervenga entro il termine utile per provvedere al pagamento stesso e con la modalità di cui al comma precedente. In tal caso, l'interessato dovrà obbligatoriamente indicare, sempre avvalendosi della procedura informatizzata dedicata, il codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale intende ricevere il rimborso, nonché le motivazioni che hanno determinato la rinuncia.
3. Non si potrà procedere al rimborso integrale in mancanza di formalizzazione della rinuncia entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in caso di

formalizzazione della rinuncia con modalità diverse da quelle indicate nei predetti commi 1 e 2.

4. Il mancato pagamento entro i termini comunicati dall'Istituto determina l'automatica rinuncia al beneficio.
5. L'Istituto procederà al rimborso del 50% del contributo versato in caso di rinuncia al soggiorno successiva al versamento del contributo predetto e al termine utile per provvedere al pagamento dello stesso, purché detta rinuncia sia formalizzata con le modalità indicate nel comma 1 entro e non oltre i quindici giorni dalla data di inizio del soggiorno, indicando il codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale intende ricevere il rimborso, nonché le motivazioni che hanno determinato la rinuncia.
6. L'Istituto procederà, altresì, al rimborso del 50% del contributo versato nel caso in cui il Beneficiario, per gravi motivi, debba lasciare il soggiorno entro la prima metà del periodo di permanenza. Sono considerati gravi motivi lutti familiari o condizioni sanitarie ostative alla prosecuzione del soggiorno che siano accertate in loco da un medico di base (MMG) o di struttura ospedaliera pubblica o di struttura privata convenzionata con il SSN. La richiesta di rimborso dovrà essere formalizzata con le modalità indicate nel comma 1 entro i 15 giorni successivi alla data di interruzione del soggiorno, pena il mancato accoglimento della stessa.
7. Nel caso in cui il Beneficiario manifesti la volontà di non fruire del soggiorno oltre il termine di cui ai commi 2, 5 o 6, non sarà riconosciuto alcun rimborso.
8. La rinuncia al beneficio come sopra definita è riferita al soggetto Beneficiario e a tutti gli eventuali partecipanti. Non si procederà, quindi, ad alcun rimborso, neanche parziale, a seguito di rinuncia da parte del solo Beneficiario o da parte di uno o più partecipanti.
9. In caso di mancata presentazione presso la Struttura assegnata o di interruzione del soggiorno da parte del Beneficiario, nessun componente del nucleo familiare può essere ammesso o proseguire il soggiorno. Anche in questo caso, non si avrà diritto ad alcun rimborso, neanche parziale.

Articolo 12 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle

dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, alla cecità assoluta e sordità, saranno verificate d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto, come già evidenziato dall'art. 6, comma 2, del presente bando.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà al rigetto della domanda di partecipazione e alla revoca del soggiorno, laddove non sia stato ancora fruito il beneficio. Nel caso in cui il soggiorno si sia già svolto, l'Istituto procederà con l'esclusione dalla fruizione di soggiorni presso "Le Case del Maestro" fino al **10 gennaio 2028** e con la contestuale richiesta di risarcimento della differenza fra l'importo del costo del pacchetto per ciascun partecipante al soggiorno, sostenuto dall'Istituto e la quota di partecipazione versata dal beneficiario per sé ed eventualmente per i vari componenti del proprio nucleo familiare, in fase di accettazione del beneficio.

Articolo 13 – Riesame

1. Eventuali istanze di riesame attinenti la propria posizione in graduatoria dovranno essere presentate, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, alla Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture sociali – Area Prestazioni di Welfare e Strutture sociali, Viale A. Ballarin 42, 00142 Roma o in alternativa utilizzando l'indirizzo di posta: Prestazioniwelfare@inps.it

Articolo 14 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore provinciale INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 16 - Note informative

1. I beneficiari sono invitati a consultare periodicamente il portale istituzionale www.inps.it e l'area riservata, ove è possibile verificare lo stato di lavorazione della domanda, l'esito del concorso, l'assegnazione del soggiorno, eventuali riammissioni ed ogni altra indicazione relativa al soggiorno.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 23 gennaio 2025

f.to in originale

Giorgio Fiorino

Direttore centrale